

**AMICI PER IL CENTRAFRICA  
CARLA MARIA PAGANI ONLUS  
IN BREVE  
AMICI PER IL CENTRAFRICA ONLUS**

**STATUTO**

**Art. 1)** E' costituita una Associazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10 del DLG 460/97, denominata **"AMICI PER IL CENTRAFRICA CARLA MARIA PAGANI ONLUS"** in breve anche "AMICI PER IL CENTRAFRICA ONLUS".

La denominazione della Associazione potrà essere tradotta nelle lingue e rappresentata con i caratteri dei Paesi nei quali o con i quali, o con controparte dei quali l'Associazione possa o intenda operare.

**SEDE**

**Art. 2)** L'Associazione ha sede in Limido Comasco, via del Lavoro n. 14.

Per deliberazione dell'organo di Amministrazione della Associazione potranno essere istituite o soppresse, anche all'estero, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze, e sedi fisse, purché limitate ad attività non lucrative di utilità sociale. Le sedi secondarie, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze e sedi fisse d'affari site in Paesi esteri opereranno con il rispetto delle normative locali e nel rispetto del diritto internazionale pubblico o privato.

**SCOPO**

**Art. 3)** a) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità Sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima unitaria struttura.

b) L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente ed esclusivamente connesse.

c) In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 4)** Nella sola misura di cui ciò sia compatibile con quanto disposto per le ONLUS dalla legge vigente, l'Associazione con l'intento di promuovere la dignità umana in tutte le forme in cui essa si sostanzia, svolge le seguenti attività:

- la promozione di progetti aventi finalità di carattere umanitario, sanitario, educativo, economico, culturale e religioso a favore di persone, Enti, Associazioni dei paesi disagiati dell'Africa Centrale;

A titolo esemplificativo:

- la creazione di strutture sanitarie e, ove esse esistano, supporti al miglioramento e successivo sostegno (piccoli ospedali, dispensari, consultori, luoghi di ricovero per l'infanzia, etc.);
- la creazione di strutture didattiche che consentano l'alfabetizzazione e la scolarizzazione e, ove esse esistano, supporti al miglioramento e successivo sostegno;
- progetti culturali rivolti allo studio, all'approfondimento e allo scambio di cultura e tecnologie tra il mondo occidentale e quello dell' Africa Centrale (con creazione anche di piccole biblioteche);

- progetti economici in particolare per lo sviluppo agricolo e manifatturiero miranti alla autosufficienza alimentare ed al commercio equo-solidale;
- aiuti umanitari in caso di situazioni di grave e immediata necessità.

Al fine di una maggiore divulgazione dell'attività e con la finalità di sensibilizzare il maggior numero possibile di persone al progetto e ai problemi delle popolazioni africane, l'Associazione potrà promuovere attività di carattere culturale quali convegni, soggiorni, viaggi, presentazioni librerie, manifestazione pubbliche, mostre, spettacoli teatrali e musicali, concerti, proiezioni audiovisive; produrre, gestire e commercializzare opere giornalistiche, librerie, etc.

Tutto ciò avvalendosi anche della collaborazione di altre associazioni, parrocchie, diocesi, fondazioni, persone, enti pubblici o privati anche esteri, aventi finalità affini o connesse.

L'Associazione fondata sul volontariato, si basa in modo determinante e prevalente sulle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. Dette prestazioni non riceveranno alcuna retribuzione se non nella misura del rimborso delle spese sostenute.

L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni professionali nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o al fine di qualificare o specializzare l'attività svolta dall'associazione stessa.

## **PATRIMONIO**

**Art. 5)** Il patrimonio della associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti Pubblici e privati, da organismi Internazionali, dallo Stato o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dei contributi, liberalità effettuate da terzi persone fisiche, enti e società.

Il Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno stabilisce la quota associativa minima annuale di versamento da effettuarsi o all'atto dell'adesione all'Associazione, da parte di chi intende aderirvi o quale quota di rinnovo.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti rispetto alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, dall'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né atto tra vivi.

## **SOCI**

**Art. 6)** Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione.

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci benemeriti.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e i medesimi obblighi nei confronti dell'Associazione.  
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.  
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiorenne il diritto di voto all'Assemblea.  
Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione stessa.  
Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza in base alle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo come indicato all'art. 5) .  
Sono soci benemeriti coloro i quali effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo o che il Consiglio Direttivo ritiene tali in seguito alla particolare rilevanza del loro apporto di contributo di volontariato.  
La divisione dei soci nelle categorie suddette non implica nessuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.  
Ciascun aderente in particolare ha diritto di partecipare effettivamente alla vita ed attività della Associazione.  
Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.  
Il Consiglio Direttivo darà comunicazione per iscritto di accettazione della domanda entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.  
Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del soci per gravi motivi ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile.  
Il Consiglio Direttivo poi può deliberare l'esclusione del socio che non abbia regolarmente versato la quota di partecipazione annuale così come stabilita dal Consiglio stesso a norma dell'articolo 5 dello Statuto.

## **ORGANI**

**Art. 7)** Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il vice presidente del Consiglio Direttivo o i Vice Presidenti
- il Segretario/Tesoriere;
- il Revisore dei Conti, qualora nominato secondo quanto di seguito stabilito dall'articolo 13 del presente Statuto

### **Art. 8) ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

a) Essa si riunisce in via ordinaria, anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché in Italia, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta l'organo di direzione o il presidente lo ritenga necessario.

b) Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (a mezzo di lettera, espresso, raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica) inviata a tutti i soci e se nominato, al Revisore dei Conti ed indicare altresì il luogo la data e l'ora di convocazione seconda convocazione.

L'Assemblea si reputerà altresì validamente convocata qualora ad essa, anche in mancanza di formale convocazione, ed ovunque tenuta, partecipino tutti i soci, i membri di direzione e, se nominato, il Revisore dei Conti.

- c) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al punto b del presente articolo, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- d) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, da conferirsi per iscritto solo ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. Le deleghe non possono riguardare che una sola adunanza assembleare e sono valide anche per le eventuali successive convocazioni e proseguimenti della stessa adunanza qualora le prime convocazioni fossero andate deserte o l'assemblea fosse stata temporaneamente sospesa.
- e) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato; in mancanza su designazione dei presenti, da altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.
- f) Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
- g) Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti salvo quanto disposto dal successivo articolo 15.
- h) L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  - eleggere il Revisore dei Conti nel caso la sua istituzione fosse divenuta obbligatoria per inderogabile disposizione di legge;
  - approvare il programma di attività proposto dall'organo di amministrazione;
  - approvare il rendiconto preventivo;
  - approvare il rendiconto consuntivo;
  - approvare i Regolamenti;
  - stabilire l'ammontare delle quote associative qualora non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9) IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre membri ad un massimo di **nove** membri, compresi il presidente ed il vice presidente. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta eleggerà a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente **o due Vice Presidenti**.

I Consiglieri devono essere membri dell'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per giustificate ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti mansioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea;
- la nomina del Segretario/Tesoriere, che potrà anche non essere un Consigliere;
- l'ammissione nell'Associazione dei nuovi soci;
- stabilire l'ammontare delle quote associative;
- la predisposizione annuale del rendiconto preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, oppure a mezzo del presidente anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o dal Revisore dei Conti se nominato.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora a tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore dei Conti, se nominato, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e fra essi necessariamente compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed il Revisore dei Conti, se nominato.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in mancanza da altro membro del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice Presidente o i Vice Presidenti che rimangono in carica per un triennio.

#### **ART. 10) IL PRESIDENTE**

Al presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Il Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, può attribuire la rappresentanza dell'Associazione ad altro membro del Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo ed all'assemblea, corredandoli con opportune relazioni.

#### **Art. 11) IL VICE PRESIDENTE**

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Anche al Vice Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio.

#### **Art. 12) IL SEGRETARIO/TESORIERE**

Il Segretario/Tesoriere svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario/Tesoriere cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei soci, cura inoltre la gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli e provvede alla tenuta del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti.

#### **Art. 13) IL REVISORI DEI CONTI**

Nei casi previsti dalla legge o quando l'assemblea lo ritiene opportuno la gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Il Revisore dei Conti partecipa di diritto alle assemblee e senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri dando pareri sui rendiconti.

**Art. 14) RENDICONTO**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.

Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

**Art. 15) MODIFICHE DELLO STATUTO**

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi di cui all'articolo settimo del presente Statuto oppure da almeno un quinto dei soci. Le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci in prima convocazione o in seconda convocazione con la maggioranza di almeno i quattro quinti dei soci presenti.

**Art. 16) NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia.